

Roma, 22 aprile 2015

ACCORDO QUADRO

TRA

> **E.ON Italia S.p.A.**, rappresentata da Alberto Fantuzzo ("**E.ON Italia**");

E

> Le Segreterie Nazionali di: **Filctem-CGIL**, rappresentata da Mauro Tudino, **Flai-CISL** rappresentata da Antonio Losetti, **Femca-CISL** rappresentata da Nora Garofalo e Bruno Quadrelli e **Uiltec-UIL** rappresentata da Claudio De Giorgi (le "**OO.SS.**").

E.ON Italia e le OO.SS. sono congiuntamente definite le "**Parti**".

premesso che

- a) è in corso un processo di valorizzazione delle società del Gruppo E.ON in Italia (le "**Società del Gruppo E.ON**") che si colloca all'interno di una più ampia e generale strategia internazionale di revisione del perimetro del suddetto Gruppo volto alla ottimizzazione delle proprie attività a livello globale;
- b) le potenziali operazioni di vendita delle attività del Gruppo E.ON in Italia che si inseriscono all'interno del processo di cui alla lettera a) che precede delle premesse (le "**Operazioni di Vendita**"), comporteranno, tra l'altro, il trasferimento di personale alle società acquirenti (le "**Società Acquirenti**");
- c) allo stato, le Operazioni di Vendita coinvolgeranno circa 900 lavoratori in Italia;
- d) con il presente accordo (l' "**Accordo**"), le Parti intendono concordare le condizioni che si applicheranno al trasferimento dei dipendenti nell'ambito delle Operazioni di Vendita.

le Parti concordano quanto segue

1. Le premesse formano parte integrante ed essenziale del presente Accordo.
2. Si prevede che le Operazioni di Vendita non avranno alcun impatto negativo dal punto di vista occupazionale e che, pertanto, dalle stesse non scaturiranno, quale diretta conseguenza, esuberi di personale.
3. I trasferimenti dei rapporti di lavoro alle Società Acquirenti nell'ambito delle Operazioni di Vendita saranno effettuati:
 - (i) ai sensi dell'art. 2112 Cod. Civ. per i dipendenti direttamente impiegati e afferenti alle aziende o rami d'azienda oggetto di cessione (cui continueranno ad essere applicate le tutele e garanzie a loro attualmente riconosciute dalle disposizioni contenute nell'articolo 18 della legge 300/70, ove spettanti ante trasferimento); e
 - (ii) tramite cessione individuale del contratto di lavoro ex artt. 1406 e segg. Cod. Civ., nelle ipotesi in cui non si configuri la fattispecie di cui al punto 3. *sub* (i) che precede (quindi con mantenimento, anche in questo caso, delle tutele e garanzie a loro attualmente riconosciute dalle disposizioni contenute nell'articolo 18 della legge 300/70, ove spettanti ante trasferimento).
4. E.ON Italia si impegna ad inserire, tra i termini proposti alle Società Acquirenti per la vendita, in

favore dei dipendenti con funzioni amministrative e/o di supporto al business (il cui rapporto di lavoro sarà trasferito alle Società Acquirenti ai sensi del punto 3. (ii) che precede) il mantenimento della sede di lavoro nell'attuale ambito regionale di riferimento per un periodo pari a 12 mesi successivi al trasferimento (resta inteso che eventuali eccezioni a tale principio saranno discusse con i lavoratori interessati, eventualmente assistiti da un rappresentante sindacale cui gli stessi dovessero conferire mandato, al fine di trovare opportune soluzioni).

5. La identificazione del personale che sarà trasferito alle Società Acquirenti ai sensi dell'art. 2112 Cod. Civ. sarà effettuata sulla base del criterio dell'afferenza al ramo d'azienda oggetto di cessione come previsto per legge.

6. Nelle ipotesi in cui si configuri la fattispecie della cessione individuale di contratto di lavoro ex art. 1406 e segg Cod. Civ., la identificazione della destinazione presso le Società Acquirenti da proporre ai dipendenti risponde, *inter alia*, alle esigenze di autonomia funzionale/gestionale del business della Società Acquirente rispetto a funzioni precedentemente esternalizzate ad altre Società del Gruppo E.ON, tenendo altresì conto della coerenza e continuità professionale dei lavoratori coinvolti e mitigando, laddove possibile, gli effetti legati alla mobilità territoriale (ivi incluso, a questo proposito, i dipendenti di staff aventi sede di lavoro presso le centrali termoelettriche). Il numero dei lavoratori il cui contratto sarà ceduto ex art. 1406 Cod. Civ. sarà comunicato alle competenti organizzazioni sindacali nell'ambito della procedura ex art. 47, L. n. 428/90, ove applicabile, o comunque entro la data di perfezionamento della relativa Operazione di Vendita. Successivamente alla data di perfezionamento della relativa Operazione di Vendita, e nei tempi tecnici necessari, saranno sottoposte ai lavoratori interessati, le lettere di cessione del contratto.

7. A meri fini di chiarezza, si precisa che il presente Accordo non determina la nascita in capo ad E.ON Italia o di altre società del gruppo E.ON, dell'obbligazione di perfezionare le Operazioni di Vendita.

8. Con la sottoscrizione del presente Accordo, le Parti si danno reciprocamente atto di aver definito le questioni di cui alla lettera d) delle premesse e si impegnano a cooperare in buona fede al fine di assicurare un clima costruttivo nel corso delle Operazioni di Vendita.

Letto, confermato e sottoscritto.

p. E.ON Italia S.p.A.



p. la FILCTEM-CGIL

p. la FLAEL-CISL

p. FEMCA-CISL

p. la UILTEC-UIL

